

Codice DB1424

D.D. 5 agosto 2014, n. 2263

L.R. n. 45/89; Provincia di TORINO; Comune di BARDONECCHIA (TO). Realizzazione del deposito provvisorio dello smarrino proveniente dallo scavo della galleria di sicurezza al traforo del Frejus"14". Richiedente: SITAF S.P.A..

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Legge Regionale 10.02.09, n. 4 e s.m.i;

Vista la documentazione trasmessa dalla SITAF S.P.A., e pervenuta presso il Settore Foreste in data 22 luglio 2014 prot. n. 37875/DB14.24, e relativa alla realizzazione del deposito provvisorio dello smarrino proveniente dallo scavo della galleria di sicurezza al traforo del Frejus"14" nel Comune di BARDONECCHIA (TO);

Preso atto del parere favorevole espresso:

- dal Settore Prevenzione Territoriale dei rischi Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 39761/DB14.20 del 31 luglio 2014;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente SITAF S.P.A.; alla realizzazione del deposito provvisorio dello smarrino proveniente dallo scavo della galleria di sicurezza al traforo del Frejus"14" nel Comune di BARDONECCHIA (TO);

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nella "*relazione geologico-geotecnica*" e nella "*relazione geologico forestale*" presentata ed in particolare le seguenti:

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere effettuato un approfondimento geognostico del terreno di appoggio del deposito temporaneo atto a confermare le ipotesi progettuali effettuate.

Il terreno di appoggio dovrà essere preparato mediante scorticatura del terreno superficiale, in particolare laddove costituito da terreno di riporto o terreno vegetale. La superficie d'appoggio dovrà essere gradinata con pedate di leggera controtendenza ed alzate non superiori ai 1,5-2 m.

Lo stendimento del materiale, dovrà avvenire in modo da consentire una sufficiente compattazione dello stesso, provvedendo ad una adeguata bagnatura del materiale ed alla successiva rullatura dello stesso.

Dovranno essere previste idonee prove geotecniche sul materiale che verrà messo a deposito, atte ad assicurare che i materiali utilizzati per la deponia consentano di ottenere, una volta stesi e rullati,

valori dei parametri geotecnica non inferiori a quelli utilizzati per le verifiche di stabilità, ovvero un angolo di attrito non inferiore a 36° ed una coesione non inferiore a 0.5 kPa. La caratterizzazione geotecnica del materiale già disponibile e di quello successivamente proveniente dallo scavo della galleria dovrà essere eseguita su accumuli separati di circa 5.000 mc. Che potranno essere utilizzati solo dopo gli accertamenti. Controlli visivi e prove geotecniche dovranno essere altresì effettuati, con cadenza regolare, sul materiale una volta messo a deponia, al fine di verificare il grado di compattazione ottenuto.

Dovranno essere previsti un numero sufficiente di fossi di scolo delle acque superficiali sul corpo del rilevato ed al contorno dello stesso, in modo da impedire condizioni di ristagno e sovrasaturazione del corpo di accumulo che possano peggiorare il comportamento geotecnico dei terreni naturali di appoggio e dello stesso materiale di riporto.

I lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data del provvedimento autorizzativo.

Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 il titolare dovrà effettuare a favore dell'Ente autorizzante il versamento di € 1.000,00 come deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

Si deroga dall'art. 9 della legge regionale 09.08.1989, n. 45, in quanto trattasi di realizzazione di lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'eventuale autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G. E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini